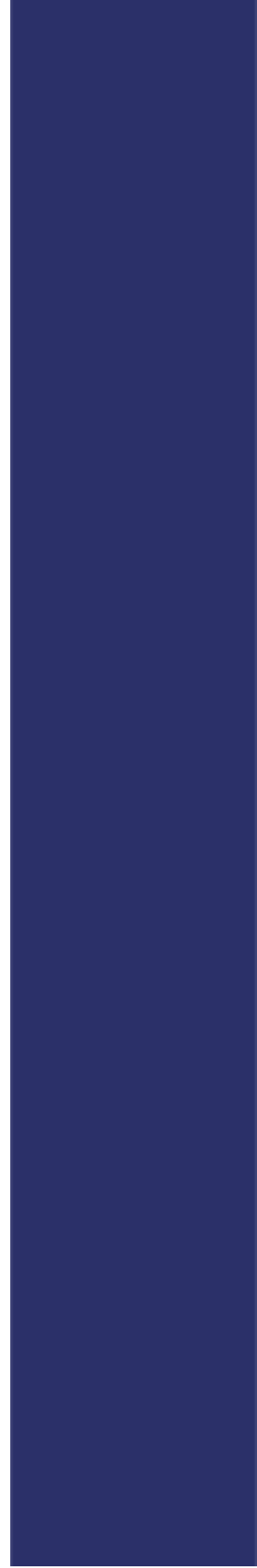




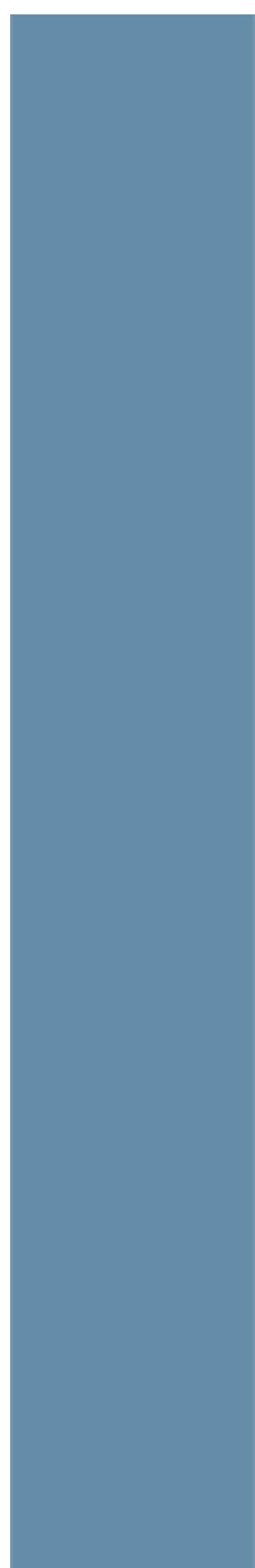
accanto al datore di lavoro, a tutela dei lavoratori

LE PAROLE PIU' IMPORTANTI NELLA MEDICINA DEL LAVORO



La Medicina del Lavoro e la Sorveglianza Sanitaria rappresentano le attività fondamentali nella tutela della salute dei lavoratori, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Questo vademecum raccoglie e spiega alcuni dei termini chiave del settore, offrendo una guida essenziale per comprendere obblighi, responsabilità e strumenti di prevenzione.

Datori di lavoro, lavoratori e professionisti della sicurezza troveranno spunti e riferimenti normativi utili per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla legge. Particolare attenzione è dedicata alla normativa di riferimento, alla figura del Medico Competente, alle varie figure coinvolte, al ruolo della valutazione dei rischi, alla formazione e ai protocolli sanitari che regolano la sorveglianza medica. Un linguaggio chiaro e accessibile per orientarsi in un ambito di cruciale importanza per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.



1) MEDICINA DEL LAVORO

La **Medicina del Lavoro** è la branca della medicina che si occupa della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in ogni ambiente lavorativo.

È fondamentale per:

- **Prevenire** patologie legate all'attività lavorativa (es. malattie respiratorie, dermatiti, disturbi muscoloscheletrici).
- **Garantire la sicurezza** negli ambienti di lavoro attraverso controlli e monitoraggi.
- **Promuovere il benessere dei lavoratori**, migliorando la qualità della vita professionale e riducendo assenteismo e infortuni.
- **Ridurre i costi sociali e aziendali** derivanti da malattie e infortuni legati al lavoro.

La Medicina del Lavoro si applica a tutti i settori produttivi, dalla manifattura ai servizi, e comprende:

- **Valutazione dei rischi lavorativi**, come esposizione a sostanze tossiche, rumore, stress o movimenti ripetitivi.
- **Sorveglianza sanitaria**, attraverso visite mediche periodiche, esami diagnostici e monitoraggi ambientali.
- **Formazione e informazione dei lavoratori** sui rischi e le misure preventive.
- **Gestione delle idoneità lavorative**, per verificare se un lavoratore è fisicamente idoneo a svolgere determinate mansioni.

1) MEDICINA DEL LAVORO



In Italia, la Medicina del Lavoro è regolata principalmente dal **Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)**, che stabilisce:

- I- 'obbligo del Medico Competente, figura professionale incaricata della sorveglianza sanitaria nelle aziende;
- I- a necessità di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare misure preventive;
- i- I diritto dei lavoratori alla tutela della salute e alla prevenzione di malattie professionali.

La Medicina del Lavoro è un pilastro essenziale della tutela della salute pubblica in ambito professionale. Il suo obiettivo non è solo quello di curare, ma soprattutto di prevenire i rischi, migliorando la qualità della vita dei lavoratori e contribuendo alla sostenibilità del sistema produttivo.

2) SORVEGLIANZA SANITARIA

La **sorveglianza sanitaria** è l'insieme delle attività mediche finalizzate a monitorare lo stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi professionali a cui sono esposti. È un obbligo previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro per prevenire malattie professionali e tutelare il benessere dei lavoratori.

È fondamentale per prevenire l'insorgenza di malattie legate all'attività lavorativa (es. ipoacusia, disturbi muscoloscheletrici, intossicazioni da agenti chimici);

individuare precocemente eventuali effetti negativi sulla salute derivanti dall'esposizione a fattori di rischio; **garantire la sicurezza sul lavoro**, riducendo il rischio di incidenti causati da problemi di salute non diagnosticati; **verificare l'idoneità del lavoratore** a svolgere determinate mansioni, nel rispetto delle sue condizioni fisiche e psicologiche.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei settori in cui i lavoratori sono esposti a rischi specifici, come:

- **Rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, polveri nocive** (es. industria chimica, edilizia, metalmeccanica).
- **Movimenti ripetitivi e postura prolungata** (es. impiegati, operai, autotrasportatori).
- **Stress lavoro-correlato**, turni notturni, esposizione a fattori biologici (es. sanità, servizi di emergenza).

2) SORVEGLIANZA SANITARIA

Essa si svolge tramite il Medico Competente, designato dall'azienda, il quale la attua tramite:

- **Visite mediche preventive**, per valutare l'idoneità del lavoratore prima di iniziare una mansione.

- **Visite periodiche**, per monitorare la salute nel tempo.

- **Visite su richiesta del lavoratore**, in caso di problemi di salute legati all'attività lavorativa.

- **Esami diagnostici e strumentali**, se necessari per il controllo di specifici rischi.

- **Visite di fine rapporto**, nei casi previsti dalla normativa.

La sorveglianza sanitaria è regolata dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che stabilisce:

- l'obbligo della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla valutazione dei rischi;

- il ruolo e le responsabilità del Medico Competente, che deve collaborare con il datore di lavoro per garantire la sicurezza;

- il rilascio del giudizio di idoneità per il lavoratore, che può essere: idoneo, idoneo con limitazioni, temporaneamente non idoneo o non idoneo.

La sorveglianza sanitaria è uno strumento essenziale per proteggere la salute dei lavoratori e garantire ambienti di lavoro più sicuri. Un'efficace applicazione permette di prevenire patologie professionali, ridurre infortuni e migliorare la qualità della vita lavorativa.

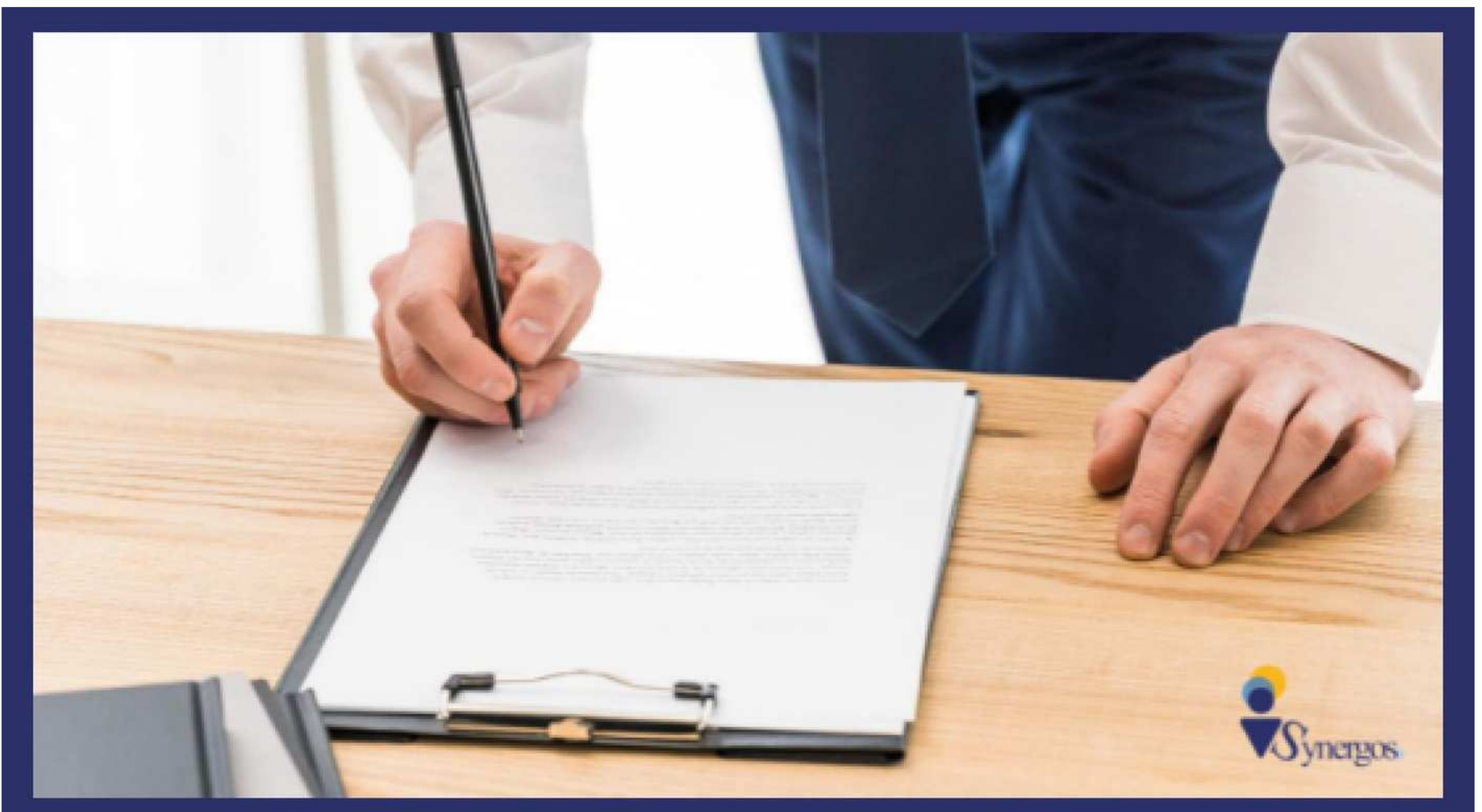
3) D. LGS. 81/2008

Il D. Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rappresenta la normativa cardine in Italia per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si applica a tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. In generale, qualsiasi luogo di lavoro o azienda è soggetto alle prescrizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il D. Lgs. 81/2008 prevede l'istituzione, in ogni azienda, di una struttura organizzativa finalizzata a prevenire gli infortuni, identificando le figure responsabili della sicurezza sul lavoro, sulle quali ricadono specifici obblighi esplicitamente elencati. Le principali figure previste sono:

- **il Datore di Lavoro,**
- **il Dirigente,**
- **il Preposto,**
- **il Lavoratore.**



3) D. LGS. 81/2008

I suoi principi fondamentali includono:

- 1. Prevenzione:** adottare misure preventive per eliminare o ridurre i rischi lavorativi, promuovendo un ambiente sicuro e salubre.
- 2. Valutazione dei rischi:** ogni datore di lavoro è obbligato a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), identificando i pericoli e pianificando le misure di mitigazione.
- 3. Informazione e formazione:** lavoratori e dirigenti devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi specifici e sulle procedure di sicurezza.
- 4. Partecipazione:** coinvolgimento attivo dei lavoratori tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che monitora e segnala rischi.
- 5. Sorveglianza sanitaria:** obbligo di controlli medici periodici per lavoratori esposti a determinati rischi.
- 6. Responsabilità:** chiare responsabilità per datori di lavoro, dirigenti e preposti nella gestione della sicurezza.

Il decreto promuove un approccio sistemico, basato su cooperazione e miglioramento continuo.

4) D.L. 48/2023

Il Decreto-Legge n. 48 /2023 (cd. **Decreto Lavoro**), convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2023 recante “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” ha modificato il D. Lgs. 81/2008 con particolare riferimento a:

-art. 25 (**Obblighi del medico competente**), introducendo, in occasione delle visite di assunzione, l’obbligo in capo al Medico Competente di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente Datore di Lavoro, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità all’attività lavorativa; inoltre, nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente, viene sancito che lo stesso è tenuto a comunicare per iscritto al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla legge;

-art. 71 (**Obblighi del Datore di Lavoro**) stabilendo che, per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati; in tale seconda ipotesi, viene sancito che «i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente»;

-art. 73 (**Informazione, formazione e addestramento**), prevedendo l’obbligo in capo al Datore di Lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, di provvedere alla formazione e all’addestramento specifico dei lavoratori, al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

5) DATORE DI LAVORO



È il soggetto responsabile dell'organizzazione aziendale, colui il quale ha la maggiore responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 17 del D. Lgs. 81/08 prevede per lui i seguenti obblighi non delegabili:

- valutare i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

L'art. 18 del D. Lgs. 81/08 prevede alcuni obblighi delegabili tra i quali: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; individuare il/i preposto/i per effettuare l'attività di vigilanza; fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e primo soccorso.

Il Datore di lavoro, in caso di violazione degli obblighi imposti dalle norme vigenti è chiamato a rispondere civilmente e penalmente.

6) LAVORATORE

Il lavoratore svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione/azienda di un datore di lavoro pubblico o privato. Ha diritti ma anche obblighi ai fini della tutela della propria salute e sicurezza sul lavoro. In tal senso, tra i diritti, egli può astenersi o allontanarsi dal posto di lavoro nei casi in cui vi sia un pericolo grave e immediato; adottare misure idonee a scongiurare conseguenza nefaste in caso di pericolo senza subire pregiudizi; essere sottoposto a visite mediche personali in caso di rischi professionali.

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro definisce in modo dettagliato anche gli obblighi del lavoro dipendente, tra i quali ricordiamo quello di: contribuire all'adempimento degli obblighi previsti; osservare le disposizioni impartite per la protezione individuale e collettiva; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, ecc.; utilizzare i dispositivi di protezione; segnalare condizioni di pericolo; sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente; partecipare ai programmi di formazione/addestramenti organizzati dall'azienda.



7) PREPOSTO



Definizione art. 2 del D. LGS. 81/08: “la persona, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Il preposto o i preposti hanno potere di iniziativa e assumono il ruolo di garanti della sicurezza e della salute degli altri lavoratori.

8) MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente del Lavoro è una figura professionale cruciale prevista dal **D.Lgs. 81/2008**, responsabile della tutela della salute dei lavoratori in relazione ai rischi specifici dell'attività lavorativa. Ecco le principali **funzioni e prerogative**:

Funzioni principali

1. Sorveglianza sanitaria:

- Effettua visite mediche preventive per verificare l'idoneità dei lavoratori alla mansione.
- Conduce visite mediche periodiche per monitorare lo stato di salute dei dipendenti esposti a rischi specifici.
- Svolge visite straordinarie su richiesta del lavoratore o in caso di variazioni delle condizioni di lavoro.
- Redige giudizi di idoneità alla mansione specifica (idoneo, idoneo con limitazioni/prescrizioni, non idoneo).

2. Collaborazione con il datore di lavoro:

- Partecipa alla valutazione dei rischi fornendo indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione.
- Contribuisce alla redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Fornisce supporto nella scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

8) MEDICO COMPETENTE

3. Promozione della salute:

- Organizza programmi di prevenzione e formazione sui rischi per la salute legati all'attività lavorativa.
- Sensibilizza i lavoratori su stili di vita sani e comportamenti sicuri.

4. Gestione delle emergenze:

- Collabora nella pianificazione e attuazione di misure per il primo soccorso.
- Fornisce supporto in caso di infortuni o malattie professionali.

5. Tenuta della documentazione sanitaria:

- Gestisce il fascicolo sanitario e di rischio di ciascun lavoratore.
- Conserva i dati sanitari in modo riservato per almeno 10 anni.

Prerogative

- **Indipendenza professionale:** il Medico Competente opera in autonomia rispetto al datore di lavoro, garantendo la tutela imparziale della salute dei lavoratori.

Accesso ai luoghi di lavoro: può accedere ai luoghi di lavoro per monitorare le condizioni ambientali.

- **Relazioni periodiche:** redige una relazione annuale sull'attività svolta, fornendo dati anonimi e collettivi sull'esposizione ai rischi

9) DOCUMENTO VALUTAZIONE E RISCHI (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è uno strumento fondamentale previsto dal **D.Lgs. 81/2008** per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. È obbligatorio per tutti i datori di lavoro che abbiano almeno un dipendente, indipendentemente dal settore o dalla dimensione aziendale.

Caratteristiche principali del DVR

1. Finalità:

- Identificare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
- Definire le misure preventive e protettive per ridurre o eliminare tali rischi.
- Pianificare interventi per migliorare la sicurezza e il benessere lavorativo.

2. Contenuto obbligatorio: Secondo l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il DVR deve contenere:

- Descrizione dell'azienda: Informazioni generali sull'organizzazione, numero di dipendenti e struttura aziendale.
- Individuazione dei rischi: Analisi dettagliata di tutti i pericoli connessi alle attività lavorative (es. chimici, fisici, biologici, ergonomici).
- Valutazione dei rischi: Analisi della probabilità e gravità del danno per ogni rischio individuato.
- Misure di prevenzione e protezione: Indicazione delle azioni intraprese per ridurre i rischi, incluse istruzioni operative e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
- Programma di miglioramento: Piano per attuare misure correttive o migliorative nel tempo.
- Procedure di emergenza: Strategie per gestire situazioni di emergenza (es. incendi, evacuazioni).

9) DOCUMENTO VALUTAZIONE E RISCHI (DVR)

- Nomina delle figure responsabili: Elenco delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza, come Datore di Lavoro, RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), Medico Competente e RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
- Data certa e aggiornamento: Deve essere datato e aggiornato periodicamente o in caso di modifiche significative alle condizioni lavorative.

3. Metodologia:

Il DVR si basa su sopralluoghi, analisi dei processi lavorativi, consultazioni con i lavoratori e strumenti specifici per la valutazione dei rischi (es. checklist, software di analisi).

Responsabilità e obblighi

- **Datore di lavoro:** È il responsabile principale della redazione del DVR, anche se può avvalersi di consulenti esterni e della collaborazione del RSPP e del Medico Competente.
- **Lavoratori:** Devono essere coinvolti nella valutazione dei rischi, spesso tramite il RLS.
- **Aggiornamento:** Deve essere rivisto ogni volta che cambiano le condizioni operative, vengono introdotte nuove attrezzature, o si verificano infortuni significativi.

10) PROTOCOLLO SANITARIO

Il **protocollo sanitario** è un documento redatto dal **Medico Competente**, nell'ambito della **sorveglianza sanitaria**, che stabilisce le modalità e la frequenza delle visite mediche e degli accertamenti clinico-diagnostici da effettuare sui lavoratori esposti a rischi professionali.

È fondamentale per: prevenire malattie professionali, monitorare la salute dei lavoratori nel tempo, in relazione ai rischi specifici dell'attività svolta, stabilire misure di prevenzione in base ai risultati delle visite mediche, garantire la conformità normativa.

Il protocollo sanitario viene definito sulla base della valutazione dei rischi dell'azienda e include:

1. Tipologia di visite mediche previste, tra cui:

- Visite preventive: per verificare l'idoneità del lavoratore prima di assegnargli una mansione.
- Visite periodiche: per monitorare lo stato di salute durante l'attività lavorativa.
- Visite su richiesta del lavoratore, in caso di problematiche sanitarie legate al lavoro.
- Visite di fine rapporto, nei casi previsti dalla legge.

2. Esami diagnostici e strumentali, come ad esempio:

- Analisi del sangue e delle urine.
- Esami audiometrici e spirometrici.
- Radiografie, ECG, test specifici in base ai rischi professionali.

10) PROTOCOLLO SANITARIO

3. Criteri di idoneità lavorativa, con eventuali limitazioni o prescrizioni per la mansione.

Il protocollo sanitario è regolato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che prevede:

- L'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi professionali.
- La definizione del protocollo sanitario da parte del Medico Competente, in collaborazione con il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
- L'archiviazione della documentazione sanitaria nel rispetto della privacy (GDPR e D.Lgs. 196/2003).

Il protocollo sanitario è un elemento chiave nella tutela della salute dei lavoratori. Permette di monitorare nel tempo gli effetti dell'attività lavorativa sull'organismo e di adottare misure di prevenzione per ridurre i rischi professionali, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro e salubre.



11) MANUALE HACCP

Il **Manuale HACCP** è un documento obbligatorio che descrive il sistema di autocontrollo igienico-sanitario adottato da un'azienda che opera nel settore alimentare. Serve a garantire che i prodotti alimentari siano sicuri per il consumo, conformi alle normative e privi di contaminazioni.

È fondamentale per:

- Garantire la sicurezza alimentare, prevenendo contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche.
- Evitare rischi per la salute pubblica, riducendo il pericolo di intossicazioni o infezioni alimentari.
- Rispettare la normativa vigente, evitando sanzioni e garantendo la tracciabilità degli alimenti.
- Organizzare in modo efficiente i processi aziendali, migliorando la qualità del servizio.

È obbligatorio per tutte le attività che manipolano, producono, trasportano, vendono o somministrano alimenti, tra cui ad esempio: ristoranti, bar, mense, pasticcerie, pizzerie, gelaterie, panifici, laboratori alimentari artigianali, macellerie, pescherie, aziende agroalimentari e di trasformazione alimentare, imprese che producono additivi per l'industria alimentare.

11) MANUALE HACCP

Il Manuale HACCP descrive:

- L'azienda e le sue attività (descrizione dell'impresa, responsabilità del personale).
- L'analisi dei rischi legati agli alimenti trattati.
- Le procedure di autocontrollo tra cui: identificazione dei pericoli, definizione dei punti critici di controllo e monitoraggio e misure correttive.
- Le norme di igiene e sicurezza (gestione delle temperature, sanificazione, formazione del personale).
- La registrazione dei controlli e la documentazione (moduli di verifica, schede di tracciabilità).

L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di sicurezza alimentare regolato da normative europee e nazionali, tra cui:

- Regolamento CE 852/2004, che obbliga le aziende del settore alimentare ad applicare l'HACCP.
- D.Lgs. 193/2007, che stabilisce sanzioni amministrative e pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il Manuale HACCP è uno strumento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti e tutelare la salute dei consumatori.

12) VALUTAZIONE RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è il processo attraverso cui si identificano, analizzano e gestiscono i fattori lavorativi che possono provocare stress nei lavoratori, con possibili effetti negativi sulla salute e sulla produttività.

Nell'Accordo quadro europeo del 2004, lo stress lavoro-correlato viene definito come una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologia o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.

La valutazione di questo rischio è fondamentale per: **prevenire** disturbi psicofisici come ansia, depressione, esaurimento emotivo e patologie psicosomatiche, **migliorare** il benessere organizzativo, riducendo il turnover, l'assenteismo e i conflitti interni, aumentare la produttività e la qualità del lavoro, garantire la conformità normativa.

Lo stress lavoro-correlato può derivare da diverse cause, tra cui:

- Carico di lavoro eccessivo o monotono.
- Orari rigidi o turni stressanti (es. turni notturni).
- Mancanza di controllo e autonomia nel lavoro.
- Ambiente di lavoro poco sicuro o inadeguato.
- Conflitti interpersonali e mobbing.
- Mancanza di supporto da colleghi o superiori.

12) VALUTAZIONE RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato si articola in due fasi principali:

1. Valutazione Preliminare (obbligatoria per tutte le aziende):

- Analisi di indicatori oggettivi come assenze per malattia, infortuni, turnover, segnalazioni di disagio.
- Osservazione delle condizioni organizzative e ambientali (carichi di lavoro, orari, gestione del personale).
- Se il rischio è basso, si predispongono solo misure di miglioramento generale.
- Se il rischio è medio-alto, si passa alla fase successiva.

2. Valutazione Approfondita (necessaria se emergono criticità):

- Utilizzo di questionari anonimi, interviste o focus group per raccogliere il punto di vista dei lavoratori.
- Analisi dettagliata dei fattori di stress e delle loro conseguenze.
- Pianificazione di interventi correttivi (es. riorganizzazione del lavoro, formazione sulla gestione dello stress).

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), in particolare dall'art. 28, che impone l'inserimento dello stress tra i rischi da monitorare.

Le Linee guida INAIL forniscono indicazioni pratiche per l'applicazione della valutazione.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è un processo essenziale per tutelare la salute psicofisica dei lavoratori e migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro. Un'azienda che investe nella prevenzione dello stress non solo si conforma agli obblighi di legge, ma crea anche un clima più sano e produttivo.

13) D.P.I

I **D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale)** sono strumenti o attrezzature progettate per proteggere il lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Secondo il D.Lgs. 81/2008, un D.P.I. è qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da rischi specifici che non possono essere eliminati con altre misure di prevenzione collettiva.

L'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale è essenziale per:

- Ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.
- Garantire la sicurezza nei settori ad alto rischio, come l'edilizia, la sanità e l'industria.
- Proteggere lavoratori esposti a pericoli chimici, fisici e biologici.
- Rispettare la normativa sulla sicurezza, evitando sanzioni per aziende e datori di lavoro.

I D.P.I. sono obbligatori in tutti gli ambienti in cui i rischi non possono essere eliminati completamente con misure tecniche o organizzative. Alcuni esempi includono:

- Edilizia e cantieri (caschi, imbracature anticaduta, guanti).
- Industria manifatturiera e chimica (maschere filtranti, tute protettive, occhiali di sicurezza).
- Settore sanitario (guanti monouso, camici, mascherine FFP2/FFP3).
- Settore elettrico (guanti e calzature isolanti, visiere protettive).

13) D.P.I

Classificazione dei D.P.I.

I Dispositivi di Protezione Individuale sono suddivisi in tre categorie, in base al livello di rischio:

- D.P.I. di Prima Categoria: Protezione da rischi minimi (es. guanti da lavoro per rischi lievi).
- D.P.I. di Seconda Categoria: Protezione da rischi moderati (es. caschi di sicurezza, occhiali protettivi).
- D.P.I. di Terza Categoria: Protezione da rischi gravi (che possono causare conseguenze o danni irreversibili; es. dispositivi per lavori in quota, respiratori per ambienti tossici).

L'uso e la gestione dei D.P.I. sono regolati da diverse norme, tra cui:

- D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro): Definisce gli obblighi per datori di lavoro e lavoratori nell'uso dei D.P.I.
- Regolamento (UE) 2016/425: Stabilisce i requisiti per la progettazione, la certificazione e la commercializzazione dei D.P.I.
- Norme UNI e EN: Standard tecnici per la qualità e l'efficacia dei dispositivi.

Obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Il Datore di Lavoro deve:

- Fornire i D.P.I. adeguati ai rischi presenti.
- Garantire la formazione sull'uso corretto.
- Assicurare la manutenzione e la sostituzione quando necessario.

I Lavoratori devono:

- Utilizzare correttamente i D.P.I. forniti.
- Segnalare eventuali difetti o malfunzionamenti.
- Rispettare le istruzioni di sicurezza.

14) FORMAZIONE



La **formazione** in materia di **Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria** è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, prevenendo infortuni e malattie professionali. Essa fornisce ai dipendenti le conoscenze necessarie per riconoscere i rischi sul luogo di lavoro e adottare comportamenti adeguati per prevenirli.

È fondamentale per: aumentare la consapevolezza sui rischi professionali e le misure di prevenzione; ridurre il numero di incidenti e malattie professionali, migliorando la sicurezza sul lavoro; garantire il rispetto della normativa vigente; migliorare il benessere dei lavoratori, promuovendo ambienti di lavoro più sicuri e salubri.

14) FORMAZIONE

La formazione si suddivide in diverse categorie:

1. Formazione Generale sulla Sicurezza

- Rivolta a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore di appartenenza.
- Include concetti base di sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. Formazione Specifica. Varia in base al settore e ai rischi specifici (rischio medio-basso, rischio alto)

3. Formazione per il Primo Soccorso e l’Emergenza

- Destinata agli addetti designati al primo soccorso aziendale.
- Include tecniche di intervento in caso di emergenze sanitarie sul lavoro.

Formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

- Obbligatoria per chi svolge il ruolo di RLS, figura che tutela la salute dei lavoratori all’interno dell’azienda.
- Copre tematiche come la valutazione dei rischi, la gestione della sicurezza e la comunicazione con il datore di lavoro.

3. Formazione per il Datore di Lavoro e Dirigenti

- Necessaria per chi ha responsabilità nella gestione della sicurezza aziendale.
- Include la conoscenza della normativa, la valutazione dei rischi e la gestione della Sorveglianza Sanitaria.

La formazione in ambito di Medicina del Lavoro è regolata da diverse normative, tra cui:

- D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro): impone l’obbligo di formazione per lavoratori e datori di lavoro.
- Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: stabilisce durata e contenuti minimi della formazione sulla sicurezza.
- D.M. 388/2003: disciplina la formazione per il primo soccorso aziendale.



Tel. Fisso: +39 0832724982

Tel. Mobile: +39 340 9983 737

WhatsApp: +39 340 9983 737

E-mail: info@servizisynergos.it

La nostra sede si trova a Lecce in via Duca degli Abruzzi 35

www.servizisynergos.it